

Emendamento all'articolo 33

All'articolo 33, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. al comma 5, sono aggiunte infine le seguenti parole: “e in ogni caso la riduzione del trattamento pensionistico derivante dai medesimi commi è applicata in sede di liquidazione dello stesso solo nei casi delle pensioni anticipate di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per gli iscritti alla Cassa per la pensione dei sanitari (CPS) nonché per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri la riduzione del trattamento pensionistico di cui al primo periodo del presente comma è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile.”;

- b. sono aggiunti infine i seguenti commi:

“5-bis. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo del presente comma. Con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo del presente comma, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027, trascorsi nove mesi



dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.». All'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1, primo periodo, dopo le parole "conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi" sono inserite le seguenti: ", e, con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), i medesimi soggetti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027, trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028."

5-ter. Tenuto conto di quanto previsto dal presente articolo, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché gli infermieri possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di assicurare un efficace e tempestivo assolvimento delle funzioni relative agli accertamenti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni di competenza dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), i medici nei ruoli dell'INPS e dell'INAIL possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche in deroga al limite ordinamentale di cui agli articoli 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comunque non oltre il settantesimo anno di età.

5-quinquies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025, di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 171 milioni di euro per l'anno 2027, di 309 milioni di euro per l'anno 2028, di 390 milioni di euro per l'anno 2029, di 464 milioni di euro per l'anno 2030, di 131 milioni di euro per l'anno 2031 e di 145 milioni di euro per l'anno 2032.



5-sexies. Le risorse disponibili nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – Missione 29 – Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 5 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte U.d.V. 1.4. sono ridotte, in termini di competenza e cassa, di 49,5 milioni di euro nell'anno 2036, di 164,9 milioni di euro nell'anno 2037, di 266,5 milioni di euro nell'anno 2038, di 379,6 milioni di euro nell'anno 2039, di 477,6 milioni di euro nell'anno 2040, di 578,7 milioni di euro nell'anno 2041, di 700,9 milioni di euro nell'anno 2042 e di 789,1 milioni di euro nell'anno 2043.

Conseguentemente,

- a) all'articolo 33 la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali e di decorrenza del pensionamento anticipato nel pubblico impiego";*

Conseguentemente,

- b) all'articolo 41, al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ridotto di 84 milioni di euro per l'anno 2033, 180 milioni di euro per l'anno 2034, 293 milioni di euro per l'anno 2035 e di 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036."*

Conseguentemente

- c) all'articolo 88, dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

"2-bis L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2024".

Il governo




RELAZIONE TECNICA

La disposizione apporta modifiche agli articoli 33, 41 e 88 dell'AS 926.

Modifiche all'articolo 33

Modifiche di cui alla lettera a).

Le modifiche di cui alla lettera a) sono dirette a:

- limitare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, commi da 1 a 4, ai soli casi di accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica;
- escludere in ogni caso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, commi da 1 a 4, i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento entro 31 dicembre 2023;
- escludere in ogni caso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, commi da 1 a 4, i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;
- prevedere che la riduzione del trattamento pensionistico come sopra rideterminata sia a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile per gli iscritti alla Cassa per la pensione dei sanitari (CPS) nonché per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri. Ciò al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Dalle modifiche in esame derivano, rispetto all'attuale testo dell'AS 926, i seguenti maggiori oneri e la conseguente rideterminazione delle economie di spesa rispetto alla legislazione vigente:



(+ maggiore spesa rispetto a AS 926; valori
in mln di euro)

Anno	COMPLESSO	COMPLESSO
	(lordo fisco)	(netto fisco)
2024	15,4	10,0
2025	45,3	29,4
2026	81,7	53,1
2027	117,6	76,5
2028	164,2	106,6
2029	217,7	141,4
2030	288,8	187,7
2031	364,1	236,6
2032	460,7	299,5
2033	555,6	361,2
2034	667,5	433,8
2035	771,7	501,5
2036	890	578,5
2037	995,4	646,9
2038	1105,4	718,5
2039	1207,1	784,6
2040	1330,2	864,6
2041	1448,8	941,7
2042	1612,2	1047,9
2043	1740,2	1131,1

(- minore spesa rispetto a legislazione vigente;
valori in mln di euro)

	COMPLESSO	COMPLESSO
	(lordo fisco)	(netto fisco)
2024	-2,4	-1,5
2025	-21,2	-13,8
2026	-67,3	-43,8
2027	-126,8	-82,4
2028	-208,3	-135,5
2029	-305,9	-198,9
2030	-424,9	-276,2
2031	-555,3	-361
2032	-706,3	-459,1
2033	-863,1	-561
2034	-1040	-676,1
2035	-1219	-792,4
2036	-1394	-906,1
2037	-1535,6	-998,2
2038	-1637,3	-1064,2
2039	-1700	-1105
2040	-1730,2	-1124,6
2041	-1744	-1133,6
2042	-1752,8	-1139,3
2043	-1764	-1146,6

Modifiche di cui alla lettera b).

Con la lettera b) è introdotto il comma 5-bis diretto a prevedere una revisione del sistema delle decorrenze per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell'AGO e che siano iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). In particolare, rispetto alla legislazione vigente, per i soggetti sopra indicati è previsto un posticipo della decorrenza di 1 mese se maturano i requisiti nel 2025, di 2 mesi se maturano i requisiti nel 2026, di 4 mesi se maturano i requisiti nel 2027 e di 6 mesi se maturano i requisiti dal 1° gennaio 2028.

Da tale disposizione derivano i seguenti effetti finanziari:



Il comma 5-ter prevede tenuto conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché gli infermieri possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. Dalla disposizione, diretta a consentire il posticipo del pensionamento, non derivano complessivamente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5-quater consente all'Inps e all'Inail di autorizzare ai propri medici dipendenti il trattenimento in servizio, in deroga al limite ordinamentale di età, e non oltre il 70esimo anno di età. La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che non si modificano i fabbisogni di personale delle amministrazioni interessate.

Il comma 5-quinquies, utilizzando gli effetti migliorativi che derivano dalle predette modifiche, incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 di 14 milioni di euro per l'anno 2025, di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 171 milioni di euro per l'anno 2027, di 309 milioni di euro per l'anno 2028, di 390 milioni di euro per l'anno 2029, di 464 milioni di euro per l'anno 2030, di 131 milioni di euro per l'anno 2031 e di 145 milioni di euro per l'anno 2032.

Il comma 5-sexies prevede che siano ridotte le risorse disponibili nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – Missione 29 – Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 5 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte U.d.V. 1.4., sia in termini di competenza che di cassa, di 49,5 milioni di euro nell'anno 2036, di 164,9 milioni di euro nell'anno 2037, di 266,5 milioni di euro nell'anno 2038, di 379,6 milioni di euro nell'anno 2039, di 477,6 milioni di euro nell'anno 2040, di 578,7 milioni di euro nell'anno 2041, di 700,9 milioni di euro nell'anno 2042 e di 789,1 milioni di euro nell'anno 2043.

Inoltre:

- le modifiche all'articolo 41 riducono il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 100 84 milioni di euro per l'anno 2033, 180 milioni di euro per l'anno 2034, di 293 milioni di euro per il 2035 e di 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, derivandone corrispondenti economie per la finanza pubblica;
- le modifiche all'art. 88 prevedono la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 203 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 per 10 milioni di euro per l'anno 2024, conseguendone corrispondenti economie in termini di minore spesa pensionistica. La riduzione dell'autorizzazione di spesa si rende possibile senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici pensionistici sulla base di quanto emerso a seguito dell'attività di monitoraggio come certificata dalle specifiche Conferenze dei servizi e di quanto conseguentemente prevedibile in via prospettica.

Pertanto, dalle modifiche di cui al presente emendamento derivano i seguenti effetti finanziari:



effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica (+ effetti peggiorativi/- effetti migliorativi)																						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	a	
	decorrenza																					
Revisione adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) - prestazioni	15,4	45,3	81,7	117,6	164,2	217,7	288,8	364,1	460,7	555,6	667,5	771,7	890,0	995,4	1.105,4	1.207,1	1.330,2	1.448,8	1.612,2	1.740,2		
Revisione adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali CPDEL, CPS, CPI - effetti fiscali	-5,4	-15,9	-28,6	-41,1	-57,6	-76,3	-101,1	-127,5	-161,2	-194,4	-233,7	-270,2	-311,5	-348,5	-386,9	-422,5	-465,6	-507,1	-564,3	-609,1		
Revisione del sistema delle decorrenze per il pensionamento anticipato dei soggetti con trattamenti a carico di CPDEL, CPS, CPI e CPUG - prestazioni e TFS, al netto degli effetti fiscali	-44,0	-96,0	-248,0	-416,0	-532,0	-652,0	-368,0	-445,0	-278,0	-254,0	-209,0	-189,0	-142,0	-112,0	-65,0	-47,0	-23,0	-7,0	-2,0			
Riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale									-84,0	-180,0	-293,0	-340,0	-340,0	-340,0	-340,0	-340,0	-340,0	-340,0	-340,0	-340,0	-340,0	
Riduzione delle risorse destinate al pensionamento dei lavoratori precoci, di cui all'art. 1, c. 203, della L. 232/2016	-10,0																					
Riduzione stanziamenti stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Missione 29, Programma 5													-49,5	-164,9	-266,5	-379,6	-477,6	-578,7	-700,9	-789,1		
Incremento FISPE	0,0	14,0	42,0	171,0	309,0	390,0	464,0	131,0	145,0													
Effetti complessivi	0,0	-0,6	-0,9	-0,5	-0,4	-0,6	-0,3	-0,4	-0,5	-0,8	-0,2	-0,5	0,0	-340,0								



Vanno, peraltro, tenuti in considerazione gli effetti di medio lungo termine, che rilevano in termini di minore incidenza della spesa in rapporto al PIL (in particolar modo per la spesa pensionistica e la spesa age-related): in termini cumulati, guardando alla dinamica del debito pubblico in rapporto al PIL e alla relativa sostenibilità, si riscontra un sostanziale complessivo equilibrio tra la versione dell'articolo 33 dell'AS 926 e quella che deriva dalle modifiche apportate con il presente emendamento. queste ultime, infatti, se da un lato generano una maggiore spesa pensionistica per il venir meno di parte delle riduzioni dei trattamenti pensionistici previste dalla versione originaria dell'articolo 33, dall'altro lato la previsione di un parziale posticipo strutturale della decorrenza del pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica genera, come tutti gli interventi finalizzati a posticipare il pensionamento, oltre a economie di spesa, come evidenziate nella proiezione pluriennale, un effetto strutturale di incremento della crescita potenziale con conseguenti miglioramenti nella dinamica e nel livello del prodotto interno lordo e, conseguentemente, della sostenibilità del sistema pensionistico e delle finanze pubbliche. La minore incidenza cumulata della spesa in rapporto al PIL, anche per effetto delle altre modifiche previste dall'emendamento, nei primi venti anni di previsione consente la sostanziale compensazione, in termini di incidenza del debito in rapporto al PIL, per l'intero periodo di previsione. In tali termini il complessivo intervento conferma gli andamenti a legislazione vigente in merito al grado di sostenibilità delle finanze pubbliche e del debito pubblico e dei relativi indicatori.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

07/12/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

